



Città di Galatone

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 25 DEL 27/02/2021 PROT.

OGGETTO: Attivazione misure di contrasto al fenomeno pandemico da sars-cov-2 (Covid19) sul territorio comunale. Decorrenza dal 28/02/2021 fino al 07/03/2021 (salvo proroghe)

IL SINDACO

Premesso che, a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 (successivamente dichiarata “pandemia” in data 11.03.2020), il Consiglio dei Ministri deliberava, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale sino al 31.07.2020, prorogato dapprima al 15.10.2020, successivamente al 31.01.2021 e infine al 30.04.2021, adottando, tra gli altri, numerosi provvedimenti recanti disposizioni straordinarie e misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Osservato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, inizialmente previsti dal DPCM 09.03.2020, vengono costantemente ribaditi nei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netto aumento sia a livello nazionale,

che regionale e soprattutto a livello locale e questo induce ad adottare maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l'ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;

Preso atto della segnalazione di casi accertati di positività al virus Covid-19 nel Comune di Galatone in continua crescita soprattutto negli ultimi giorni;

Considerato che il Sindaco può disporre la chiusura di strade e piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento nell'intero arco della giornata;

Dato atto che si rende necessario adottare misure limitative alla circolazione del virus all'interno della comunità;

Ritenuto quindi, in forza dei poteri conferiti delle predette disposizioni, di intervenire con urgenza e senza indugio a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Visti:

l'art. 32 del T.U.E.L., recante "*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia - veterinaria*" del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 50 del T.U.E.L. in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante "*Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile*";

- l'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., recante "*Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile*";

ORDINA

per le motivazioni in premessa,

1. il divieto di stazionamento sulle piazze, le vie cittadine e sulle aree prospicienti gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, per tutte le 24 ore della giornata con decorrenza dal giorno 28 febbraio e sino a tutto il 7 marzo p.v., eventualmente prorogabile. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, di attraversamento e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, a tutte le attività consentite dai vigenti DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione, solo per il tempo strettamente necessario ad usufruire dei servizi ivi presenti.

2. relativamente ai funerali, sono vietate le visite presso il domicilio del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri. Tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo (Congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri), dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

3. resta invariato l'orario di apertura della struttura cimiteriale, ma è fatto obbligo per tutti i visitatori di indossare sempre la mascherina facciale e di mantenere il distanziamento sociale (almeno 1 metro) con persone non congiunte;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- alla Prefettura di Lecce;
- alla Questura – Commissariato di Nardò;
- al Comando Stazione Carabinieri di Galatone;
- al Comando di Polizia Locale di Galatone;

Si dispone, inoltre, la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Galatone e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVERTE inoltre

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio comunale ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica.

Per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi emanati dal Governo, dalla Regione e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in relazione all'emergenza da virus Covid-19.

Lì 27/02/2021

**Sindaco
FILONI Flavio**